

COPIA



**COMUNE DI QUART**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA**

**Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 23**

**OGGETTO:**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE  
E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2015**

L'anno **duemilaquindici** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **diciannove** e minuti **zero** presso la sala consiliare comunale, convocato con determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il:

**CONSIGLIO COMUNALE**

in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nelle seguenti persone:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
BAROCCO Giovanni - Sindaco	Si
ACHERON Eugenio - Vice Sindaco	Si
PALLUA Bruno - Consigliere	Si
HERIN Silvano - Consigliere	Si
LALE DEMOZ Massimiliano - Consigliere	Si
PONSETTI Joel - Consigliere	Si
GIOVINAZZO Severino - Consigliere	Si
COURTHOUD Egidio - Consigliere	Si
FIORI Paolo - Consigliere	Si
DELLA SCHIAVA Eloise - Consigliere	Si
GRECO Roberto - Consigliere	Si
DIANO Antonino - Consigliere	Si
FEDER Luca - Consigliere	Si
CHAUSSOD Bruno - Consigliere	Si
ROSAIRE Roberto - Consigliere	Giust.
SALVATORELLI Sauro - Consigliere	Si
FOIS Roberto - Consigliere	Si
BERGAMASCO Manuela - Consigliere	Si
BERTHOLIN Fabrizio - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 18
	Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. RAVASENGA Mauro.

Il Signor BAROCCO Giovanni - SINDACO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

# **IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2015**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**DATO ATTO** che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2015;

**VISTO** l'art. 15, comma 12 L.R. 19 dicembre 2014 n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2015/2017) che ha a sua volta disposto la proroga al 31 marzo 2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 da parte dei Comuni;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 16 aprile 2014 avente ad oggetto: "Imposta unica comunale: approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 16 aprile 2014 avente ad oggetto: "Imposta unica comunale: approvazione tariffe tributo sui rifiuti (TARI) e approvazione piano finanziario per l'anno 2014;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 16 aprile 2014 avente ad oggetto: "Imposta unica comunale: approvazione aliquote tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno 2015 continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nello scrivente Comune, in cui sia i terreni agricoli che quelli incolti risultano esenti per legge, in quanto interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco predisposto dall'I.S.T.A.T., come richiamato dall'art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4;
- la spettanza allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a tre punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014, fermo restando che la determinazione del maggior gettito IMU 2015 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione avverrà sulla base delle comunicazioni della Regione e/o del MEF a seguito delle determinazioni del T.A.R. conseguenti al ricorso presentato da codesto Comune;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare a tali aliquote quelle della TASI, in considerazione del fatto che – già dal 2014, a seguito dell'introduzione della Tributo sui servizi indivisibili – il mancato gettito IMU derivante dall'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale non è stato più rimborsato dallo Stato, mentre è stato comunque considerato ai fini della quantificazione dell'accantonamento complessivo della maggiore IMU percepita dal Comune, che tiene conto del gettito IMU sull'abitazione principale proprio perché sostituibile dal Comune con l'applicazione della TASI;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, anche per il 2015, l'aliquota massima della TASI sull'abitazione principale non potrà essere superiore al 2,5 per mille, ferma restando la possibilità, introdotta con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, di superare tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che, allo stesso modo, anche nel 2015, per quanto riguarda tutti gli altri fabbricati, l'aliquota complessiva massima dell'IMU e della TASI non potrà essere superiore al 10,6 per mille, ferma restando la possibilità di superare tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, sino quindi ad arrivare a una aliquota complessiva dell'11,4 per mille;

RICHIAMATO il regolamento IMU approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 16 aprile 2014, così come modificato in data odierna al punto precedente;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Escluse dall'IMU  4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli o incolti	Esclusi dall'IMU

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 16 aprile 2014, così come modificato in data odierna al punto precedente;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2015, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
----------------------	-------

Illuminazione pubblica	€ 150.400,00
Cura del verde pubblico	€ 70.300,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 163.100,00
Sgombero neve	€ 334.700,00
Servizi di polizia locale	€ 129.330,00
Servizio di protezione civile	€ 5.500,00
Videosorveglianza	€ /
Reti wi-fi pubbliche	€ 27.376,80
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ /
Anagrafe	€ 35.550,00
TOTALE	€ 916.256,80

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nel Comune di Quart, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate dall'I.S.T.A.T., ai sensi dell'art. 1, comma 1 D.L. 4/2015;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento TASI, il Comune ha previsto la possibilità di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
- f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana;

CONSIDERATO che, nel proprio regolamento TASI, il Comune ha previsto che le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione;

CONSIDERATO che, nel proprio regolamento TASI, il Comune ha previsto altresì che ai sensi dell'art. 9bis della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), è applicata la riduzione a due terzi del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	0,8 per mille
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, eccetto i fabbricati produttivi di categoria D	0,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,4 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 190/2014 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2015 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RICHIAMATO il regolamento TARI approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 16 aprile 2014, così come modificato in data odierna al punto precedente;

CONSIDERATO che il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 651 L.147/2013 e in linea con il regime applicato nel 2013 e nel 2014, ritiene opportuno commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L.147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO quindi che, ai sensi di tale disposizione e di quanto previsto dall'art. 7 L.R. Valle d'Aosta 31/2007, le Comunità montane e il Comune di Aosta costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed esercitano le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di subATO, tra cui è compresa l'elaborazione del Piano finanziario necessario per la definizione dei costi a cui devono essere rapportate le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti;

DATO ATTO che con deliberazione n. 10 del 9 febbraio 2015 il Consiglio dei Sindaci della Comunità Montana Mont Emilius ha approvato il Piano Economico Finanziario in qualità di Autorità di SubATO;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 31 ottobre 2014 avente ad oggetto: "Approvazione piano dei costi comunali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ai fini

della redazione del piano finanziario e dell'elaborazione delle tariffe del tributo sdui rifiuti per l'anno 2015”;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12<sup>quater</sup> D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, pur non potendosi considerare obbligatorio l'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati, occorre tuttavia evidenziare che se il Comune è tenuto a rendere disponibili tali modelli, la loro predisposizione dovrebbe intervenire per tutti i contribuenti e non soltanto per quelli che ne dovessero fare richiesta;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	Acconto	16 ottobre dell'anno in corso
	Saldo	16 aprile dell'anno successivo

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 16 aprile 2014, così come modificati in data odierna al punto precedente;

UDITO l'intervento dell'Assessore Roberto Greco che illustra le motivazioni della presente deliberazione, in particolare, egli sottolinea che l'aumento del piano economico-finanziario presentato dal SubATO è aumentato di € 54.000, tale aumento trova riscontro nella successiva variazione di bilancio, e che, pertanto, l'Amministrazione ha deciso di effettuare una riduzione delle aliquote della TASI tali da comportare un risparmio per i cittadini nel loro insieme di circa € 70.000, con un saldo positivo a favore dei cittadini;



UDITO il Consigliere Manuela Bergamasco suggerire di pubblicare sulla Revue un quadro generale dei costi da coprire per rendere più consapevoli i cittadini di cosa pagano con i tributi e per renderli edotti della provenienza di questi costi;

UDITO il Sindaco rispondere che la proposta è accolta, ma che potrà essere fatto soltanto successivamente alle elezioni del 10 maggio, in quanto dal 26 marzo sono convocati i comizi elettorali e pertanto non è più possibile effettuare pubblicazioni in quanto vige il divieto di svolgere attività che non siano indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni del Comune (art. 9, c. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

UDITO il Consigliere Bruno Chaussod chiedere da cosa derivi l'aumento del gettito TARI;

UDITO l'Assessore Roberto Greco rispondere che è necessario trasferire alla Comunità montana una maggiore somma dovuta all'inasprimento fiscale derivante dal maggior costo del conferimento in discarica e della relativa gestione della stessa;

UDITO il Consigliere Sauro Salvatorelli chiedere chiarimenti in merito al divieto di svolgere attività da parte dell'Amministrazione dalla convocazione dei comizi sino alla data delle elezioni;

UDITO il Sindaco rispondere che la pubblicazione della Revue potrebbe contenere informazioni tali da violare la par condicio e pertanto si incorrerebbe in sanzioni;

UDITO il Consigliere Manuela Bergamasco intervenire per confermare che le violazioni a questo divieto comportano delle sanzioni sia nel caso in cui qualcuno le segnali sia su intervento dell'autorità sulle comunicazioni;

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il regolamento interno di funzionamento del Consiglio comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti:	n. 18
Consiglieri votanti:	n. 18
Voti favorevoli:	n. 18
Voti contrari:	nessuno
Astenuti:	nessuno

VISTO l'esito della votazione;

#### DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Escluse dall'IMU  4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli o incolti	Esclusi dall'IMU

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200;

**Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,8 per mille  0,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, eccetto i fabbricati produttivi di categoria D	0,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,4 per mille

DI INTRODURRE, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti riduzioni della TASI:

- a) riduzione per immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU: riduzione del 100%;
- b) riduzione per nuclei familiari titolari di diritto reale sull'unità immobiliare, relativamente alla sola quota di imposta dovuta dal possessore, e riduzione per nuclei familiari occupanti l'unità immobiliare, relativamente alla sola quota di imposta dovuta dall'occupante, secondo i seguenti parametri:

Nuclei	Fasce ISEE (€)	Riduzione TASI
1 componente	0<ISEE<6.000	100%
2 componenti	0<ISEE<9.000	100%
3 e più componenti	0<ISEE<12.000	100%

- c) riduzione a due terzi del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

d)

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta,

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 29,94 per cento;

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

DI APPROVARE il Piano Finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 10 del 9 febbraio 2015, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DETERMINARE per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

#### **Utenze domestiche**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	0,41738	35,32151
2 componenti	0,48694	82,41686
3 componenti	0,53663	105,96453
4 componenti	0,57638	129,51221
5 componenti	0,61613	170,72064
6 o più componenti	0,64594	200,15523

#### **Utenze non domestiche**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06331	0,37279
2. Campeggi, distributori carburanti	0,13256	0,79002
3. Stabilimenti balneari	0,07518	0,44591
4. Esposizioni, autosaloni; utenze non domestiche per le quali è stata presentata comunicazione di cessazione di attività al competente ufficio; cantine, autorimesse e altri locali simili di deposito se condotti da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative; autorimesse, depositi, magazzini e aree scoperte operative condotti da persona giuridica senza alcuna vendita diretta	0,05936	0,35845
5. Alberghi con ristorante	0,21170	1,26031
6. Alberghi senza ristorante	0,15828	0,93914
7. Case di cura e riposo	0,18796	1,12123
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,19785	1,17715
9. Banche ed istituti di credito	0,10882	0,64521

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,17213	1,01943
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,21170	1,26174
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,14245	0,84594
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,18202	1,08252
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,08508	0,50183
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,10882	0,64521
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,95759	5,68788
17. Bar, caffè, pasticceria	0,72017	4,27559
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,34822	2,06897
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,30469	1,80515
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,19897	7,12885
21. Discoteche, night club	0,20576	1,22773

DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata utilizzando unicamente il parametro della quota fissa (€/mq/anno);

**Utenze soggette a tariffa giornaliera**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dall'Autorità di SubATO, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

DI INTRODURRE, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti riduzioni della TARI:

- del 30% della parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- del 30% della parte variabile per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- del 40% della parte variabile per i locali adibiti a colonie estive che siano destinati ad un uso stagionale risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che gli stessi locali non vengano utilizzati in modo continuativo durante la restante parte dell'anno;
- dell'80% della parte variabile per le casere di aziende agricole, i locali dei caseifici o delle cooperative agricole a condizione che i relativi rifiuti di lavorazione vengano smaltiti da

- soggetti terzi autorizzati nel rispetto delle normative vigenti, ovvero vengano recuperati nel ciclo produttivo dell'azienda agricola;
- del 30% della parte variabile per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
  - del 30% della parte variabile per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore;
  - della stessa percentuale di avvio a recupero dei rifiuti assimilati agli urbani rispetto al totale dei rifiuti prodotti per le attività produttive, commerciali e di servizi;
  - del 25% della parte variabile per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007;
  - al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta servita supera 1 Km di percorso effettivo;
  - a due terzi del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	Acconto	16 ottobre dell'anno in corso
	Saldo	16 aprile dell'anno successivo

DI STABILIRE altresì che l'intero importo di ciascun tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento con procedura telematica nel Portale del Federalismo Fiscale.

DG

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.  
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to BAROCCO Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, nel sito istituzionale di questo Comune, come previsto ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 a partire dal 02/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Quart, 02/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, il primo giorno di pubblicazione.

Quart, 02/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Quart, 02/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_